

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D. M. 16 novembre 1992

Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato

Art.1

Il terzo e quarto comma dell'art.2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal seguente:" 3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art.3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro ".

Art.2

Il sesto comma dell'art.2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art.3".

Art.3

Il primo comma dell'art.3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono".

Art.4

Il quinto comma dell'art.3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma". Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministero delle finanze. Direzione generale delle imposte dirette.
Circolare 25 febbraio 1992, n. 3

